

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

7+ no. 18

La Corte di Appello di Firenze, Sezione 1/a Civile,

composta dai Signori: 22 Oct. 1976

- 1) Dottor Francesco Cappellini Presidente Fel.
- 2) Dottor Paolo Cipriani Consigliere
- 3) Dottor Francesco Melissari
- 4) Dottor Giuseppe De Biase
- 5) Dottor Luciano Tonni

OGGETTO:

delibazione di
do arbitrale su
niero.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.ro 1257/75 Ruolo Reg.
Gen. Aff. Civ. Contenziosi e n.ro 20642 Reg. Dep. Carta
bollata e vertente

TRA

S.A. TRADAX EXPORT, società anonima con sede nella cit-
tà di Panama, Repubblica di Panama, in persona del suo
legittimo rappresentante, sig. Henry Brandon Fidanque,
rappresentata e difesa nel presente giudizio dallo
avv. Silvano Fabbrini Boccetti ed elettivamente domici-
liato in Firenze presso lo studio del medesimo, giusta
procura notarile del 16 aprile 1975, debitamente lega-
lizzata dal competente Consolato presso l'Ambasciata
Italiana nella Repubblica di Panama, che si produce
nell'originale e nella copia tradotta in lingua ita-

2.

Lianna(doc.n.1)

A T T R I C E

E

S.p.A. CARAPELLI, con sede in Firenze in persona del suo Presidente Colombo Carapelli, elettivamente domiciliato in Firenze presso l'avv. Lando Landolfi che la rappresenta e difende come da mandato apposto in atti;

C O N V E N U T A

B

P.M.

INTERVENUTO IN GIUDIZIO

All'udienza collegiale del 22.10.1976 la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per l'attrice:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, in accoglimento della domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, dichiarare esecutivo in Italia, il lodo arbitrale pronunciato fra le parti il 15.10.1974, confermato in appello il 4 luglio 1975.

Per la convenuta

Piaccia alla Corte Ecc.ma IN TESI: rigettare la domanda di delibazione; IN IPOTESI: ordinare il riesame del merito ed ancor più subordinata ipotesi ordinare la revocazione del preteso lodo arbitrale con la con-

seguinte reiezione delle domande di merito attrici.

Con vittoria di onorari e di spese.

Per il P.M.:

Piaccia alla Corte Ecc.ma accogliere la domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 25.11.1975 la società TRADAX EXPORT conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Firenze la società p.a. Carapelli, per sentir dichiarare esecutivo in Italia il lodo arbitrale 15.10.1974 emessa dalla GAPTA di Londra che aveva condannato la società convenuta al pagamento di dollari U.S.A. 2.233.726,51- con gli interessi del 10% dal 30.9.1973 alla data del lodo;

Si precisava che tale lodo era stato impugnato dalla società Carapelli, ma confermato con decisione del 4.7.1975.

Costituitasi in giudizio la soc. Carapelli si opponeva all'accoglimento della domanda eccependo:

- 1) che non trattavasi di un lodo avente la natura giurisdizionale, ma di un semplice arbitraggio;
- 2) che comunque contrastava con l'ordine pubblico italiano, perché privo di motivazione, e perché, secondo la clausola compromissoria, il collegio di appello poteva modificare la decisione solo all'unanimità, perché il comportamento della Tradax, nei confronti della

Carapelli si concretava in un illecito il che escludeva la competenza degli arbitri;

3) ^{de} la decisione arbitrale era frutto del dolo di una parte e basata nella verità di fatti incontrastabilmente esclusi dai documenti prodotti, per cui, comunque dovevasi procedere al riesame del merito ex artt. 796 e 800 c.p.c. ^{de} dalla revocazione della sentenza ex art. 831 c.p.c. Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.

La causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte era rimessa al Collegio per l'udienza del 22.10.1976.

NOTEVI DELLA DECISIONE

La società TRADAX EXPORT ha agito in questo giudizio per ottenere una pronuncia che renda esecutivo in Italia un lodo (award) emesso il 15 ottobre 1974 in Londra dal superarbitro della The Grain And Feed Trade Association Ltd., confermato il 4 luglio 1975 dal Collegio arbitrale di appello in conformità alle norme di arbitrato di detta associazione (modulo 125), con cui si afferma l'inadempienza della società Carapelli in ordine all'acquisto di 10.000 tonnellate di soia, ^{de} come contratto 27.6.1973 e l'obbligo di pagare alla TRADAX EXPORT venditrice la somma di dollari U.S.A. 2.233.725,54 a titolo di risarcimento danni, oltre gli interessi.

E' stata quindi esperita un'azione di delibazione di sentenza arbitrale straniera, azione autonoma di accertamento costitutivo le cui condizioni per la pronuncia favorevole sono nel nostro ordinamento giuridico, a partire dal 4.5.1962, precisate dalla legge 19.1.1963 n.62 che ha dato piena e intera esecuzione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere concluse a New York il 10.6.1958, convenzione che ai sensi del suo articolo primo si applica appunto al riconoscimento e alla esecuzione "des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui ou la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées....."

La suddetta legge costituisce, com'è pacifico e come del resto affermato dalla costante giurisprudenza per le leggi che ratificano le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento di sentenze straniere (C.21.4.56 n.1015 e C. 30.4.60 n.1103), una lex specialis che prevale sulle disposizioni generali degli artt. 707 e segg. c.p.c. per cui la fattispecie deve essere esaminata esclusivamente alla luce delle norme della L. 19.1.63 n.62. A questa soluzione si oppone la difesa della società convenuta eccependo che la convenzione di New York non può tro-

6.

Respir

7] + no.2

vare applicazione nel caso di specie in quanto la società Tadao sarebbe una società panamense e cioè appartenente ad uno stato che non ha aderito alla convenzione succitata. Ma a questa eccezione dev'essere replicare in conformità a quanto sostenuto da autorevole dottrina e del resto affermato anche dalla Suprema Corte (vedi C.27.2.70 n.170) che la convenzione di New York non contiene nessuna limitazione per quanto riguarda la nazionalità delle parti a differenza della convenzione di Ginevra del 26.9.1927 che, all'art.1, richiedeva che la sentenza fosse pronunciata tra parti sottoposte alla giurisdizione di stati diversi entrambi aderenti alla convenzione, ed ha esclusivo generico riferimento alle sentenze arbitrali rese nel territorio di uno stato diverso da quello in cui si chiede il riconoscimento, per cui per essa assume decisiva rilevanza solo il fatto che si tratti di sentenza arbitrale straniera *Ma* quanto emessa in uno stato straniero e non già tra cittadini stranieri, ed il principio della reciprocità, in cui tanto insiste la difesa della Carapelli, viene in effetti superato, tanto vero che all'atto della ratifica si richiede (art. 1 n.3) ove si voglia rispettare tale principio, che lo stato dichiarò espressamente di applicare la convenzione al riconoscimento delle so-

le sentenze rese sul territorio di un altro stato contraente, altrimenti la convenzione dovrà applicarsi a tutte le sentenze arbitrali comunque emesse all'estero, com'è per l'Italia che non si è avvalsa di questo principio di reciprocità (codi C.27.2.70 n.470).

4.7.1- no.2

Né questa conclusione può essere superata dal riferimento alla successiva convenzione di Ginevra del 21.4.61 resa esecutiva con L.10.5.70 n.418 perché questa convenzione integra solo in parte la convenzione di New York senza abrogarla e per quanto concerne il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere si limita a precisare le condizioni di annullamento della sentenza arbitrale (art.1X) che devono integrare il disposto generico dell'art. V lett. E della convenzione di New York. La difesa della Carapelli sostiene anche che il giudizio di delibazione nella specie non si potrebbe svolgere né a termini della convenzione di New York né a termini delle norme degli artt. 797 e segg. c.p.c. trattandosi di un vero e proprio modo conclusivo di un arbitrato rituale, ma di un semplice arbitraggio avente solo efficacia negoziale. Questa tesi difensiva non può essere accolta perché anche a non volere seguire quella, sia pur autorevole dottrina, che interpreta la convenzione di New York, nel senso che essa contempli tutte le decisioni

h.7.1 no.2

8. arbitrati ivi comprese quelle aventi semplice efficacia obbligatoria e non giurisdizionale così come si verifica nell'ordinamento di alcuni stati (all'art.V lett. B si parla di sentenza "devenue obligatoire") nella specie siamo di fronte non già ad un semplice arbitrato avente natura negoziale, ma ad una vera e propria decisione di una controversia conseguente ad una attività giurisdizionale secondo i concetti del nostro ordinamento giuridico. Si deve infatti tenere presente che la distinzione tra i due istituti (arbitrato rituale e arbitrato irrituale o arbitramento) come è stata precisata dalla costante Giurisprudenza della Suprema Corte (C.3.2.63 n.253 e C.A. 7.10.69 n.3195) si individua fondamentalmente nella circostanza che mentre nell'arbitrato rituale le parti intendono attribuire all'arbitro il potere di decidere le controversie con una attività giurisdizionale che si concluda con una decisione avente la stessa efficacia della sentenza, nell'arbitrato irrituale invece le parti demandano al terzo il compito di regolare il rapporto controverso, mediante un accertamento che si sono impegnati a riconoscere come propria volontà negoziale così che la volontà dell'arbitro viene a costituire soltanto il contenuto di un negozio giuridico riferibile alle parti. Individuata in tal maniera la

distinzione tra i due istituti è evidente come al fini della concreta qualificazione della fattispecie sia comunque decisiva la volontà delle parti risultante dal compromesso. Nella specie nel contratto 27.6.73 sottoscritto dai contraenti, le parti fecero espresso richiamo ai "termini, condizioni e norme, comprese le norme di arbitrato contenute nel modulo contrattuale n.100 della CAPTA" (Grain and Feed Trade Association) richiamandosi così ad uno schema contrattuale di uso corrente predisposto dalla suddetta associazione così che il contratto ha ricevuto in parte per *relationem perfectam* una disciplina negoziale già nota alla parti e da esse volute liberamente e cospicentemente, per cui il rinvio a detto schema equivale alla sua materiale trascrizione sul documento da esse sottoscritto, ivi compresa la clausola compromissoria ivi contenuta (l. C. 25.10.69 n.3597) Orbene nel modulo n.100 della CAPTA vi è anche la clausola n.30 intitolata "Arbitration" per la quale "ogni controversia derivante o conseguente a questo contratto sarà regolata da un arbitrate in Londra in conformità con le regole di arbitrato della The Grain and Feed Trade Association Ltd. n.125. Tali regole fanno parte di questo contratto e di esse si considera che entrambi le parti siano a conoscenza". Secondo queste regole (Arbitration rules) si prevede

10.

una vera e propria procedura in contraddittorio con l'emissione di un lodo (award) che può essere appellato ad un collegio arbitrale la cui decisione (shall be final and conclusive in all cases". Si è quindi di fronte ad una vera e propria attività di composizione di una lite di natura giurisdizionale, né questa conclusione può essere contraddetta dalla clausola 6 dell'art.30 del modulo n.100 in cui si considera l'arbitrato come un presupposto necessario per iniziare un legale procedimento essendo evidente che date le disposizioni del modulo n.125 e del carattere definitivo del lodo di appello ivi previsto che il legale procedimento non può che riferirsi alla procedura esecutiva dello stesso.

Art. V (1)(e)

D'altra parte non si può nemmeno fondatamente sostenere che il lodo invocato dalla Tradax e confermato in appello, non sia delibabile perché non reso esecutivo da alcuna autorità giudiziaria inglese e quindi non abbia assunto la natura di decisione giurisdizionale, perché il lodo inglese prima ancora della procedura per "enforcement" (art.16 arbitration acts) è definitivo e vincolante per le parti ("shall be final and conclusive") ed ha natura di sentenza e non di atto contrattuale come è stato chiarito dalla Suprema Corte (vedi C. 30.9.55 n.2721), e d'altro canto la

convenzione di New York si limita a richiedere che la sentenza sia divenuta "obligatoire pour les parties".
Separate in base alle considerazioni soprasvolte tutte le eccezioni opposte all'applicabilità della convenzione di New York, e ritenute che la deliberazione del lodo debba attuarsi nella specie in base alla lex specialis 19.1.68 §.62 che ha reso esecutiva tale convenzione, dove rilevarsi in essa, che l'art. III espressamente afferma che ciascuno degli stati contraenti dovrà riconoscere l'autorità di una sentenza arbitrale e accordarle esecuzione "aux conditions établies dans les articles suivants". L'art. IV prescrive che la parte che agisce per la deliberazione deve produrre copia autentica della sentenza, e copia autentica del compromesso o contratto contenente la clausola compromissoria debitamente tradotte, produzioni queste regolarmente effettuate nella specie. Le vere e proprie condizioni, sussistendo le quali "la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées" sono indicate nell'art. V che prevede due diverse specie di condizioni e cioè alcune condizioni che possono essere accertate di iniziativa del giudice e altre condizioni che si risolvono invece in eccezioni che devono essere eccepite e dimostrate "sur requête de la partie contre la quelle elle (la sentence) et

11.

Art III

Art IV

Art V

ex officio

by def't out

Art. V (a)(b)

Secondo il n.2 dell'art. V. il giudice di propria iniziativa può rifiutare il riconoscimento della sentenza arbitrale:

a) quando secondo la legge del paese in cui la sentenza deve essere eseguita, l'oggetto della contesa non è suscettibile di essere regolato per via di arbitrato;

b) quando il riconoscimento contrasterebbe con l'ordine pubblico del suo paese. Nella specie non sussiste alcuno di questi estremi. L'arbitrato è svolto infatti in materia commerciale ed ha avuto per oggetto l'accertamento dell'inadempienza del compratore di una partita di soia che si assumeva indebitamente rifiutata, così che il venditore aveva proceduto alla vendita ad altri, subendo un danno che gli arbitri dovevano liquidare. Trattasi quindi di una controversia pienamente compromettibile secondo il nostro ordinamento né vale sostenere che in effetti il venditore, cioè la Tradax si era resa colpevole di una manovra truffaldina costituente vero e proprio reato riservato alla giurisdizione penale, perché a prescindere dalla esistenza o meno di una prova certa di tale asserzione, anche le questioni relative alla responsabilità civili ex delicto, sono sottoponibili ad arbitrato non essendo gli arbitri chiamati ad infliggere

sanzioni penali, ma a determinare un'eventuale responsabilità pecuniaria per i danni da atto illecito.

13.

Per quanto concerne poi la contrarietà con l'ordine pubblico, la difesa della Carapelli ritiene di ravvisarla nella asserita mancanza di motivazione del lodo, e nella circostanza che secondo il disposto dell'art. 13 del modulo n. 125 che disciplina il procedimento arbitrale, la decisione di primo grado non può essere modificata "a meno che tutti i membri del Collegio di Appello, o tutti meno uno, siano a ciò favorevoli". Circa la mancanza di motivazione deve in linea di fatto rilevarsi che una sia pur concisissima motivazione è espressa nel lodo di primo grado in cui si parla della "controversia sorta tra Tradax Export s.a. Panama (venditore) e Carapelli s.p.a. (compratore) in relazione a 10.000 tonnellate lunghe di estratto di soia tritata tortata U.S. spedizione 15.7.73 - 15.8.73 CIF franco fuori Ravenna, contratto datato 27.6.73" e si dichiara "che il compratore non era in diritto di rifiutare i documenti di spedizione, egli è in difetto e deve pagare al venditore entro 14 giorni dalla data di questo lodo arbitrale la somma di dollari U.S. 2.233.726;54 quali danni più relativi interessi a partire dal 30.8.73 fino alla data di questo lodo arbitrale". Nel lodo di appello il coltore al tasso del 10%.

legio arbitrale dopo aver ripetuto gli estremi del contratto si limita a dichiarare "avendo considerato il caso decide con la presente che la decisione arbitrale originaria sia confermata", portando gli interessi fino alla data della nuova decisione. Certamente non è stato precisato l'iter logico attraverso il quale si è giunti alla decisione, ma è principio fondamentale in materia di deliberazione che la contrarietà all'ordine pubblico deve essere valutata con riferimento alle disposizioni della sentenza, al decisum e non ai motivi che l'hanno determinato (C.10.6.68 n.1790, C.31.5.69 n.1950, C.10.2.71 n.351, C.12.4.72 n.1127, C.9.1.76 n.41).

Secondo la convenzione di New York nessun limite è previsto per il modo con il quale l'arbitro ha esercitato la propria attività logica e si esclude che il giudice della deliberazione possa riesaminare il merito della causa per cui la motivazione non assume alcun interesse, né ha importanza il fatto che l'obbligo della motivazione sia stato elevato a precetto costituzionale perché se esso è fondamentale nel nostro ordinamento processuale non può essere imposto ai legislatori e alle autorità giudiziarie straniere, e proprio la Costituzione agli artt. 10 e 11 conferma la legittimità degli accordi internazionali. Basterà

in proposito ricordare che nel diritto anglosassone la motivazione delle sentenze arbitrali non è richiesta né attuata e che la convenzione di Ginevra del 21.4.61 resa esecutiva con la L. 10.5.70 n.412 all'art.VII ha espressamente prevista la mancanza di motivazione del lodo come elemento in certi casi irrilevante ai fini della deliberazione specie nelle procedure arbitrali nelle quali non vi è l'uso di motivare. Per queste considerazioni quindi, in conformità alla più autorevole dottrina dove ritenersi che la mancanza di motivazione del lodo non sia contraria all'ordine pubblico (C.A. Firenze 7.3.57 n.150). Per quanto poi concerne il riferimento all'art.13 del regolamento n.125 che regola la procedura arbitrale, varrà ripetere che la contrarietà all'ordine pubblico deve valutarsi in ordine al decisum e non già all'ordo procedendi e non si può certo considerare un assurdo giuridico la richiesta dell'unanimità o di una maggioranza qualificata per la riforma di una decisione.

La difesa della Carapelli si dilunga nell'espone circostanze di fatto che avrebbero dovuto portare a soluzione diversa da quella adottata dagli arbitri inglesi, ma trattasi di deduzioni del tutto irrilevanti in quanto ai sensi dell'art. V. della convenzione di New York non è consentito procedere al riasano del merito ~~della cau~~

16.

della causa né d'altra parte si eccepiscono e si pro-
vano quelle circostanze che ai sensi delle lettere
a) b) c) d) e) dell'art. V potrebbero ostare alle
delibazioni del lodo se e in quanto accettate e prova-
te dalla parte convenuta.

no setting aside

Art V (e)

Infine essendo il presente giudizio scoto e svoltosi
come giudizio di delibazione di lodo straniero disci-
plinato dalla L. 19.1.69 n. 62 non può in esso intro-
dursi l'impugnazione del lodo per revocazione ex art.
831 c.p.c. avendo dovuto se mai la Carapelli ottene-
re l'annullamento in Inghilterra come prescrive e pro-
vede l'art. V, lett. e) della convenzione di New York.
Si deve pertanto accogliere la domanda con condanna
della convenuta al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa contraria istanza eccezione e
deduzione disattesa dichiara l'efficacia nel terri-
torio della Repubblica Italiana del lodo arbitrale
pronunciato il 15.10.1974 in Londra dalla Grain and
Feed Association e confermato in appello con il lodo
del 4.7.1975, con cui la società p.a. Carapelli è sta-
ta dichiarata tenuta al pagamento a favore della S.A.
Tradax Export di dollari U.S.A. 2.233.726,54 con gli
interessi del 10% dal 30.3.1975 al 4.7.1975.

Condanna la società Carapelli al pagamento delle spese

se processuali a favore della Tradax Export, spese
che tassa e liquida in £. 2.959.855 (duemilioninove-
ventosessantatreenoveilaottocentocinquantacinque) di
cui £. 2.000.000 (due milioni) per onorari di avvoca-
to e £. 959.855 (cinquecentotrentacinquemiladuecento)
per funzioni di procuratore.

Così deciso dalla Corte di Appello di Firenze riuni-
ta in camera di consiglio il 22.10.1976 in relazione
del cons. Francesco Cappellini.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG